



DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

RG 4/2013 Concordati preventivi

Tribunale di Sondrio

Il tribunale fallimentare

riunito in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati:

dott. Gianfranco D'Aietti.	Presidente
dott.ssa Barbara Licitra.	Giudice
dott. Luca Fuzio	Giudice

procedimento di concordato preventivo presentato da:

SAMAS ITALY S.R.L. in liquidazione,

con sede legale in Chiuro (SO), Via Nazionale n. 7/F,

iscritta presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Sondrio numero REASO - 37908

Codice Fiscale 00505850149,

in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore Dott. Mauro Ruttico, nato a Albosaggia (SO) il 16 gennaio 1959, C.F. RTTMRA59A16A1721, e residente in Albosaggia (SO), Via Boscacci n. 37,

rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall'Avv. Massimo Campa del Foro di Milano (C.F. CMPMSM74T3OL424W),

tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Cristina Bianchini in Morbegno (SO). Piazza San Pietro n. 18, con

indicazione del numero fax 0341.355068

indirizzo di posta elettronica certificata

massimo.campa@cert.ordineavvocatimilano.it

autorizzato ex art. 152 L.Fall. con deliberazione dell'organo sociale (15 aprile 2013)

DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATA PREVENTIVO

Il Tribunale rileva che:

con ricorso depositato in data in data 30 maggio 2013 la SAMAS presentava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo

ai sensi della nuova disciplina dell'art. 160 legge fallimentare (legge n. 134/2012 di conversione del D.L. 22.06.2012, n. 83) la ricorrente aveva depositato soltanto gli ultimi tre bilanci, con riserva di depositare il piano ed i documenti ex art. 161 comma VI l.fall.; il termine per il deposito del piano è stato fissato dal Tribunale al 30 settembre 2013, poi prorogato al 10 ottobre 13.;

il 10 ottobre 2013, nei termini, la società ha provveduto a depositare un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, la relazione del professionista, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

tale documentazione è stata accompagnata anche da altre relazioni e documentazione, illustrative dello stato patrimoniale della società (con relative stime immobiliari);

la domanda appare ammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, non risulta aver presentato altra domanda di concordato preventivo o di ristrutturazione dei debiti.

non occorre alcuna reiterazione della delibera sociale, già espressa in precedenza;

il Tribunale ritiene che la documentazione prodotta a corredo dell'istanza fornisca sufficienti elementi per il giudizio a cognizione sommaria, richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli

Tribunale fallimentare di Sondrio - procedura - concordato (ammissione) SAMAS ITALY S.R.L.

Il Presidente del Tribunale
Dr. Gianfranco D'Aietti

accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

ritiene che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti la domanda risponda, allo stato di un primo esame sommario, alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall., e in particolare:

la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano (68 pagine) così riassumibile:

Il fabbisogno concordatario complessivo il passivo, comprensivo dei costi di procedura ammonta ad euro 3.364.466,00. L'attivo ricavabile dalla cessione di tutti i beni aziendali garantirebbe un parziale soddisfacimento delle varie categorie di creditori (divisi in 10 classi, di cui solo le ultime tre chirografarie ed ammesse alla votazione); un terzo CAMPEI (che ha in corso un contratto di affitto di azienda) ha svolto una proposta irrevocabile di acquisto del complesso aziendale subordinato alla definitività della omologa del concordato.

Il piano di concordato si basa sulla continuazione dell'affitto di azienda in capo a CAMPEI la quale, si è proposta di acquistare l'azienda alla data del 30 giugno 2013.

La CAMPEI risulta, allo stato, che abbia regolarmente adempiuto agli obblighi di pagamento dei canoni di affitto.

Con l'importo ricavato dalla cessione dell'azienda e dalla riscossione dei crediti di cui si prospetta la esigibilità in un arco di tempo relativamente contenuto.

Per i creditori chirografari i risultati sarebbero (nelle stesse previsioni, alquanto ottimistiche) nell'ordine dell'8% (chirografari creditori), del 6,34% (chirografari banche) e dell'1% (creditori privilegiati, chirografari per la parte non soddisfatta).

Si tratta di un piano molto "tirato" nel quale l'incognita maggiore è rappresentata dalla effettiva alienabilità dell'immobile aziendale (il cespite di maggior valore di tutto il complesso), dalla recuperabilità dei crediti aziendali (molti in grave sofferenza) e dalla valorizzazione dei marchi aziendali; va evidenziato che lo stesso dott. Fabio Palmieri, dottore commercialista in Como, esperto attestatore (e non "attentatore" – sic nell'indice!), nella sua relazione ex art. 161 co. 3 LF non è apparso molto convincente nei dettagli dell'attestazione del piano. Si tratta di una valutazione che il Tribunale non è allo stato in grado di attuare, ma che demanda alla pregnante ed attenta attività valutativa del commissario giudiziale.

La documentazione prodotta.

— la medesima società ha prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l. fall.;

— la relazione ex art. 161 l. fall., redatta dal dott. Stefano Bruni, dottore commercialista in Como e professionista in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, che ha attestato la veridicità dei dati contabili esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare alquanto carente nella indicazione dei dati aziendali analiticamente determinati e adeguatamente individuati; la relazione è stata integrata da una relazione di stima degli immobili da parte del dott. Fabio Maria Palmieri (asseverata in data 9 ottobre 2013 innanzi al notaio Nessi di Como) e da una relazione giurata dello stesso Palmieri (ex art. 160 legge fallimentare ai sensi e per gli effetti dell'art. 160, c. 2, .

il Tribunale, fin d'ora rileva che i punti maggiormente critici (che saranno sottoposti al vaglio del Commissario giudiziale) sono rappresentati:

- dalla insufficienza di valori positivi tali da non permettere la soddisfazione neppure dei creditori muniti di cause di prelazione; ciò esige un importante approfondimento prognostico della convenienza del concordato rispetto al fallimento;
- dalla correttezza dei criteri di valutazione dei crediti esigibili e la congruità della posta di fondo svalutazione crediti per inesigibilità;
- l'adeguatezza del canone di affitto di azienda stipulato con CAMPEI s.r.l.;
- la valutazione della convenienza della proposta di acquisto (da parte di CAMPEI) ai valori indicati dal "piano" ed alle garanzie offerte;
- la valutazione della correttezza dei criteri per la formazione delle classi dei creditori;

Tali punti, ed altri che emergeranno dall'esame contabile, saranno oggetto di esame approfondito da parte del Commissario giudiziale.

Fino al decreto di omologa di cui all'articolo 163 il debitore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione mentre eventuali gli atti urgenti di straordinaria amministrazione dovranno essere preceduti da autorizzazione di questo tribunale.

P.Q.M.

Il Presidente del Tribunale
Dr. Gianfranco D'Aletti

Tribunale fallimentare di Sondrio- procedura -concordato (ammissione definitiva) Samas Italy s.r.l.



visti gli artt. 160 nuova formulazione e 163, co. 1°, l. fall.;

AMMETTE LA SOCIETA' RICORRENTE

alla procedura di concordato preventivo proposta;

DELEGA

alla procedura quale giudice delegato il presidente del Tribunale Dr. Gianfranco D'Aietti.

Ordina la convocazione dei creditori davanti al G.D. per l'udienza del **15 gennaio 2014, ore 13,00.**

Fissa il termine di giorni 15 (quindici) da oggi per la comunicazione di questo provvedimento ai creditori stessi.

Nomina Commissario Giudiziale il dott. Marco COTTICA con studio in Sondrio, via Ragazzi del 99, n. 19

Stabilisce il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale della somma di euro 40.000,00, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso la Banca Credito Valtellinese;

stabilisce il limite di valore di 5000,00 euro sotto il quale non è dovuta l'autorizzazione ex art. 167 legge fallimentare;

DISPONE


che il presente decreto sia comunicato al pubblico ministero.

Il cancelliere deve immediatamente provvedere a pubblicare il presente decreto nel Registro delle imprese.

Dispone che il presente decreto, a cura del commissario giudiziale, sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione integrale sul sito Internet del Tribunale di Sondrio (a cura della concessionaria Astelimmobili) ed una sola volta (per estratto, con il solo dispositivo) sui giornali Centro Valle e "La Provincia di Sondrio" nelle medesime giornate di pubblicazione degli annunci delle vendite giudiziarie; si dispone che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri immobiliari e dei beni mobili registrati.

Autorizza la consegna di tutta la documentazione prodotta al Commissario giudiziale.
Sondrio, 21 novembre 2013

Il Presidente delegato.



Visto, depositato in Cancelleria
Sondrio, 29/11/2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Di Clemente

